



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

PRESIDENZA

5 AGO. 2021

Prot. n. 839/
Risposta a nota n.
del

e p.c.

Ai Capi degli Uffici Giudicanti del Distretto
Ai Presidenti di sezione della Corte
Ai Consiglieri della Corte
Al Dirigente amministrativo della Corte
Al Procuratore Generale della Repubblica
Ai Capi degli Uffici Requirenti del Distretto
Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine
degli Avvocati del Distretto
LORO SEDI

Oggetto: Ufficio del Processo – giovani giuristi – B.U. Ministero della Giustizia
31.7.2021 n.14 (circolare n. 9/21).

L'Ufficio del Processo costituisce uno dei punti chiave previsti nel nuovo Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) da attuare attraverso un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato (16.500) che avverrà con procedure semplificate.

Costituiti nel 2014 come strutture organizzative di supporto all'attività di magistrati per garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, oltre personale di cancelleria e giudici onorari, gli UPP si avvalgono anche di giovani che, dopo la laurea in giurisprudenza, svolgono presso gli uffici giudiziari un periodo di tirocinio formativo.



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

PRESIDENZA

Per i GIOVANI GIURISTI l'esperienza presso gli UPP costituirà occasione utile per acquisire formazione e maggiori competenze. Nello specifico, i giovani laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o con titoli equipollenti saranno chiamati nei Tribunali, Corti d'Appello e Cassazione ad affiancare il giudice nello svolgimento delle sue attività contribuendo ad assicurare la celere definizione dei processi pendenti. In particolare, gli addetti UPP dovranno: collaborare allo studio della controversia e della giurisprudenza, predisporre le bozze di provvedimenti, collaborare all'organizzazione, a beneficio dell'intero ufficio, coadiuvare il magistrato e l'intero ufficio giudiziario in tutte le attività preparatorie e collaterali alla decisione.

I benefici dell'attività svolta saranno molteplici: dall'accesso al concorso in magistratura ordinario (titolo di preferenza) a quello per la professione notaio/avvocato (1 anno di tirocinio) passando per la Scuola specializzazione professioni legali (1 anno di frequenza e a quello dell'Accesso magistratura onoraria (titolo di preferenza).

E' stato compiuto un altro passo avanti per l'attuazione dell'ufficio per il processo a supporto degli uffici giudiziari, finanziato con le risorse del Recovery Plan.

16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, mediante il PNRR, verranno immessi negli uffici giudiziari, a sostegno del lavoro dei magistrati, quali collaboratori per le attività di studio, ricerca, per bozze semplici di provvedimento, ma anche per attività di innovazione organizzativa, digitalizzazione e collaborazione alla costruzione della banca dati di merito giurisprudenziale.

Un innesto di giovani risorse di carattere eccezionale che va ad aggiungersi all'attuale dotazione organica del personale amministrativo e che affianca il programma assunzionale attualmente in corso (16.725 unità dal 2018 al 2023, di cui sono già stati assunte circa 8.200 unità, e che ha appena visto la conclusione del concorso straordinario per 2.700 cancellieri, definito in tempi rapidi nonostante la



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

PRESIDENZA

pandemia COVID, con le prime immissioni in servizio già realizzate e il resto dei vincitori a breve negli uffici giudiziari).

Sono infatti stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 14, i due decreti a firma della Ministra Cartabia, che in attuazione del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 in corso di conversione in questi giorni, di fatto definiscono il quadro di riferimento per il reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo e danno avvio alla relativa procedura assunzionale.

Con il primo decreto emesso ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del precitato decreto legge 80/2021, viene dato concretamente il via al reclutamento della prima tranche di 8.250 unità di addetti all'ufficio per il processo, determinando i complessivi contingenti assegnati agli uffici dei vari distretti, che saranno oggetto dei relativi bandi di reclutamento, articolati su base distrettuale.

Il decreto-legge 80/2021 assegna direttamente un contingente di 400 unità (per due cicli di 200) alla Corte di Cassazione.

Di seguito la ripartizione dei contingenti in cui vengono indicati il distretto e il numero di addetti ufficio per il processo:

- Ancona	140
- Bari	306
- Bologna	422
- Brescia	248
- Cagliari	248
- Caltanissetta	106
- Campobasso	51
- Catania	331
- Catanzaro	304
- Firenze	446
- Genova	251
- L'Aquila	190



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

PRESIDENZA

- Lecce	303
- Messina	148
- Milano	680
- Napoli	956
- Palermo	410
- Perugia	107
- Potenza	125
- Reggio Calabria	208
- Roma	843
- Salerno	218
- Torino	401
- Trento	79
- Trieste	141
- Venezia	388

Totale addetti ufficio per il processo: 8.050

Con successivo provvedimento si determineranno i concreti contingenti assegnati ai singoli uffici.

Con il secondo decreto, in attuazione dell'articolo 14 comma 12 del decreto-legge 80/2021, si determina il quadro delle modalità di reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo. In estrema sintesi:

- la procedura sarà un reclutamento per titoli e prova scritta, con attribuzione di alcuni punteggi aggiuntivi già indicati nel decreto-legge 80/2021;
- diritto pubblico, ordinamento giudiziario, lingua inglese le materie oggetto della prova scritta;
- il Ministero della Giustizia richiederà l'avvio della procedura alla Commissione Ripam e si potrà avvalere del centro di servizi Formez;



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

PRESIDENZA

- con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia saranno indicati a Ripam-Formez i componenti della Commissione ed eventualmente dei comitati di vigilanza;
- specifiche misure organizzative saranno adottate al fine di far svolgere la prova nel rispetto della situazione epidemica da COVID-19.

Cordiali saluti.

dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi

Presidente della Corte



SINISI ROSA

05.08.2021

09:41:02 UTC

Daniilo RIVA – sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria

Maria Idria GURGO DI CASTELMENARDO – giudice del Tribunale di Milano

Ombretta MALATESTA – giudice del Tribunale di Milano

Sede di Rimini

Giuliana POLLIO – giudice del Tribunale di Napoli – Presidente

Davide ERCOLANI – sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Monica GARGIULO – sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

Anna Cecilia Maria SESSA – sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Carlotta FRANCESCHETTI – giudice del Tribunale di Ferrara

Sede di Torino

Lorenzo AUDISIO – giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino – Presidente

Delia BOSCHETTO – sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Silvia BAGLIVO – sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara

Elisa PAZE' – sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Marco DEL VECCHIO – consigliere della Corte di Appello di Torino.

La dott.ssa Alessandra Celentano, responsabile dell'Ufficio Concorsi Magistrati, è nominata coordinatore della segreteria della predetta Commissione.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 e 4, del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2021 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, 24 giugno 2021

La Ministra
MARTA CARTABIA

Decreto ministeriale 24 giugno 2021 – Modifica della Commissione esaminatrice per il concorso a 310 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 29.10.2019

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2019 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2021 con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 9 giugno 2021 con la quale sono stati nominati i Componenti della Commissione esaminatrice del concorso a 310 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 15 giugno 2021 con cui sono stati nominati, i Segretari di Commissione ed i Comitati di vigilanza delle sedi di: Roma, Milano, Torino, Bologna, Rimini e Bari.

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 2021 con il quale è stata nominata la composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 310 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019;

Visto il decreto ministeriale in data 22 giugno 2021 con la quale è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 giugno 2021 con la quale è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione esaminatrice

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso a 310 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019, è così modificata:

La prof.ssa Cristina CARICATO, associato di diritto privato presso l'Università di Roma "La Sapienza", è nominata componente effettivo, in sostituzione del prof. Gaetano Edoardo NAPOLI;

La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 e 4, del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2021 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, 24 giugno 2021

La Ministra
MARTA CARTABIA

Decreto ministeriale 26 luglio 2021 – Determinazione dei contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", che prevede la costituzione presso le corti di appello e i tribunali ordinari delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2015 concernente "Misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221", con cui sono state stabilite le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57", con cui, tra l'altro, vengono fissate le modalità di destinazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dal Governo alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del richiamato Regolamento (UE) 2021/241;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e, in particolare, il Capo II - "Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa" del Titolo II - "Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR";

Rilevato che tra le misure del richiamato Piano nazionale di ripresa e resilienza riguardanti il ministero della giustizia, nella Missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo -, Componente 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione -, è iscritto l'ambito di intervento 3. Innovazione organizzativa del sistema giudiziario che prevede la misura denominata Investimento 3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'ufficio del processo e superare le disparità tra i tribunali;

Valutato che tale investimento mira a finanziare un piano straordinario di reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari ed accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti;

Considerato che in tale ambito è prevista, tra l'altro, l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità da assegnare alle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite presso le corti di appello ed i tribunali ordinari nonché alla Corte di cassazione;

Considerato che, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, l'articolo 11, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, individua le modalità per l'avvio, nel periodo 2021-2024, delle procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo, per lo svolgimento delle mansioni e con l'inquadramento professionale secondo quanto previsto dalla relativa declaratoria di cui all'Allegato II, numero 1, al medesimo decreto-legge;

Preso atto che, per espressa previsione normativa, alla Corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400 da assegnarsi, in due scaglioni, in virtù di specifico progetto organizzativo del Primo Presidente della Corte di cassazione;

Rilevato che l'assunzione del personale di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

Valutato peraltro che si rende necessario adottare con urgenza le misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare quelle necessarie per l'assunzione del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di tale struttura organizzativa;

Considerato che l'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012 sopra citato ha previsto l'istituzione dell'ufficio per il processo presso le corti di appello ed i tribunali ordinari, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Considerato che le potenzialità di recupero dell'efficienza e dell'efficacia del sistema giudiziario del modello organizzativo dell'ufficio per il processo, anche alla luce dei positivi riscontri forniti dagli analoghi istituti presenti a livello europeo ed internazionale, possono essere conseguite con la necessaria tempestività incrementando le risorse professionali e strumentali disponibili presso tali strutture, per consentirne il funzionamento a regime;

Valutato che i requisiti professionali richiesti per gli addetti all'ufficio per il processo previsti dalla citata declaratoria di cui all'Allegato II del decreto-legge prevedono un elevato grado di conoscenze teorico-pratiche del diritto civile e penale, sostanziale e processuale e lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico-giuridico, di raccordo con il personale addetto alle cancellerie e di conoscenza delle applicazioni informatiche nonché, nell'ambito di direttive generali, una rilevante autonomia operativa;

Considerato, inoltre, che, per una quota dei posti complessivamente disponibili, sono previsti requisiti professionali in scienze economiche, politiche o equiparate, tali da favorire l'ingresso di personale con competenze nell'ambito di attività specialistiche;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 80 del 2021, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio;

Ritenuto che le complessive 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo devono essere ripartite, in conformità del quadro normativo e degli obiettivi perseguiti, in due contingenti di pari consistenza numerica, procedendo quindi nell'immediato alla distribuzione delle 8.250 unità che costituiscono il primo ciclo di personale a tempo determinato da assumere per la durata massima di due anni e sette mesi;

Considerato che 200 unità delle predette 8.250 unità sono da riservare per la definizione del progetto organizzativo del Primo Presidente della Corte di cassazione, finalizzato al contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario;

Ritenuto, pertanto, di dover ripartire tra le corti di appello ed i tribunali un contingente pari a 8.050 unità di addetti all'ufficio per il processo da destinare alle strutture istituite presso le corti di appello ed i tribunali al fine di realizzare un incremento della produttività degli uffici giudiziari diretto a conseguire gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernenti la riduzione del tempo medio di definizione dei procedimenti in tutti i gradi di giudizio e l'abbattimento dell'arretrato civile;

Valutato che, per garantire la necessaria tempestività del reclutamento del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture organizzative denominate ufficio per il processo occorre procedere, in una prima fase, alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli distretti, riservando ad una fase successiva la declinazione dei contingenti tra i singoli uffici giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti;

Considerato che l'analisi statistica condotta in ordine ai flussi giudiziari ha consentito di individuare i procedimenti civili e penali pendenti e l'arretrato, costituito dalla quota dei procedimenti civili ultra triennali per i tribunali e ultra biennali per le corti di appello, nonché di elaborare specifici indicatori diretti a misurare il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti sopravvenuti nell'arco temporale di osservazione ed il relativo prevedibile tempo medio di definizione, tenuto conto della positiva incidenza sulla produttività degli uffici dell'immissione delle nuove risorse nelle strutture organizzative denominate ufficio per il processo istituite presso le Corti di appello ed i tribunali;

Considerato, altresì, che le risultanze della predetta analisi, opportunamente integrate sulla scorta della valutazione di ulteriori elementi quantitativi e qualitativi connessi agli assetti dimensionali ed alla complessità organizzativa nonché all'organico del personale di magistratura ed amministrativo, hanno consentito di determinare, a livello distrettuale, il numero di addetti all'ufficio del processo necessario per conseguire gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuto, pertanto, che i contingenti complessivi di addetti all'ufficio del processo da assegnare agli uffici di primo e secondo grado ricompresi nell'ambito dei diversi distretti di corte di appello possono essere individuati nella consistenza numerica indicata dalla tabella che segue:

Distretto	addetti Ufficio per il processo
Ancona	140
Bari	306
Bologna	422
Brescia	248
Cagliari	248
Caltanissetta	106
Campobasso	51
Catania	331
Catanzaro	304
Firenze	446
Genova	251
L'Aquila	190
Lecce	303
Messina	148
Milano	680
Napoli	956
Palermo	410
Perugia	107
Potenza	125
Reggio Calabria	208
Roma	843
Salerno	218
Torino	401
Trento	79
Trieste	141
Venezia	388
Totale	8.050

Considerato che l'individuazione in questa prima fase dei posti da attribuire ai singoli distretti è funzionale al tempestivo avvio delle procedure di reclutamento del personale, con successiva declinazione dei contingenti di addetti all'ufficio per il processo tra i tribunali e la Corti di appello di ciascun distretto;

Decreta

Art.1

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dal-

la legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, tra i distretti di corte di appello sono ripartite 8.050 unità di addetti all'ufficio per il processo.

2. I contingenti del predetto personale amministrativo a tempo determinato assegnati a ciascun distretto di corte di appello sono determinati dalla tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Con successivo decreto si provvederà ad individuare la consistenza numerica dei contingenti di addetti all'ufficio per il processo da attribuire ai tribunali ed alle corti di appello di ciascun distretto.

Roma, 26 luglio 2021

La Ministra
MARTA CARTABIA

TABELLA A

Distretto	addetti Ufficio per il processo
Ancona	140
Bari	306
Bologna	422
Brescia	248
Cagliari	248
Caltanissetta	106
Campobasso	51
Catania	331
Catanzaro	304
Firenze	446
Genova	251
L'Aquila	190
Lecce	303
Messina	148
Milano	680
Napoli	956
Palermo	410
Perugia	107
Potenza	125
Reggio Calabria	208
Roma	843
Salerno	218
Torino	401
Trento	79
Trieste	141
Venezia	388
Totale	8.050

Decreto ministeriale 26 luglio 2021 – Modalità di reclutamento a tempo determinato tra il personale dell'amministrazione giudiziaria del nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio per il processo

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", e in particolare l'articolo 14, che, allocando le necessarie risorse finanziarie,

disciplina le modalità di reclutamento a tempo determinato tra il personale dell'amministrazione giudiziaria del nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio per il processo, mediante concorso straordinario su base distrettuale per titoli e prova scritta, indetto dalla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di FORMEZ PA;

Ritenuto che il comma 12, ultimo periodo, del menzionato articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, prevede che le materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative non disciplinate direttamente dalla norma primaria sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Visto il comma 6 del menzionato articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, a mente del quale la Commissione esaminatrice è composta da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari;

Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19;

Decreta

Art.1

Materie oggetto della prova scritta

1. La prova scritta, prevista nel concorso pubblico diretto al reclutamento nell'amministrazione giudiziaria del primo contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato con la qualifica di addetto all'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 12, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ha per oggetto le seguenti materie:

- a) Diritto pubblico;
- b) Ordinamento giudiziario;
- c) Lingua inglese.

Art.2

Componenti della Commissione esaminatrice

1. Con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, sono indicati alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), quale amministrazione procedente per l'indizione e lo svolgimento del concorso, i nominativi del presidente titolare, del presidente supplente e dei componenti titolari e supplenti della Commissione esaminatrice, ai fini della emissione del formale provvedimento di nomina.

Art.3

Componenti dei Comitati di vigilanza

1. Qualora si proceda alla nomina di Comitati di vigilanza, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, sono indicati alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), quale amministrazione procedente per l'indizione e lo svolgimento del concorso, i nominativi dei componenti di ciascun Comitato di vigilanza, ai fini della emissione del formale provvedimento di nomina.

Art.4

Misure organizzative

1. Il Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. - FORMEZ, la Commissione esaminatrice e, qualora istituiti, i Comitati di vigilanza curano che l'accesso e il deflusso dei candidati e tutto lo svolgimento della prova scritta avvengano nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 disposta dalle competenti autorità.

Roma, 26 luglio 2021

La Ministra
MARTA CARTABIA